

Pubblico incanto per l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori di "Costruzione del Nuovo Ospedale ad Alta Tecnologia nella sede del P.O. Civico.

RISCONTRO DEL R.U.P. AI QUESITI PERVENUTI

QUESITO n° 1 del 20.12.06

In qualità di legale rappresentante del interessato alla partecipazione alla gara di cui all'oggetto, Vi segnalo che i servizi di progettazione e direzione lavori di Ospedali sono considerati per le opere edili in classe I categoria c indipendentemente dalla loro complessità, in quanto questa è la specifica classe e categoria prevista dal Tariffario Professionale Ingegneri e Architetti;

Vi chiediamo di voler precisare che per la dichiarazione di possesso dei requisiti di direzione lavori di opere similari svolte nell'ultimo decennio si deve fare riferimento per le opere edili alla classe I cat. c e non alla classe I cat. d, ferme restando tutte le altre classi e categorie per le strutture, e gli impianti idrici, meccanici ed elettrici.

In attesa di conoscere quanto prima le Vs. decisioni porgo distinti saluti.

RISPOSTA:

In riscontro al quesito posto, deve evidenziarsi che il "Testo unico della tariffa degli Ingegneri e degli Architetti" di cui alla Legge 02.03.1949 n° 143 contempla alla classe I categoria d) la esplicita menzione "**...., ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica.**" nella quale trova rispondenza l'edificio del "nuovo Ospedale ad Alta Tecnologia" oggetto della procedura di gara di che trattasi. Ne consegue la conferma del requisito richiesto dal bando in ordine alla categoria I classe D.

Si evidenzia peraltro che lo stesso requisito è stato richiesto in sede di appalto concorso per quanto attiene al caso di professionisti riuniti in A.T.I. ai fini della comprova dei requisiti occorrenti per la progettazione, al riguardo nulla risulta essere stato eccepito nel corso del procedimento di gara per la parte già conclusa.

Il R.U.P.

Ing. Salvatore Caronia

QUESITO n° 2 del 08.01.2007

Ai fini della redazione di una offerta tecnica rispondente alle indicazioni del disciplinare della gara in oggetto, Le chiediamo, cortesemente, di indicare ai recapiti di seguito indicati, le modalità per l'acquisizione della copia del capitolato d'onori e della documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema di acquisizione), relativi all'oggetto della presente.

RISPOSTA:

In riscontro alla richiesta n° 2, si è provveduto a rendere disponibile per via elettronica gli elaborati sottoindicati che potranno essere scaricati collegandosi al sito www.ospedalecivicopa.org alla sezione "Bandi Gara":

- A-1 Indicazione delle opere oggetto dell'appalto;
- A-3 Schema di contratto e prescrizioni generali per l'appalto concorso;
- A-7 Planimetria generale;
- B-Arch.-2 Planimetria interrato.

Il R.U.P.

Ing. Salvatore Caronia

QUESITI n° 3 e 4 del 08.01.2007

Con riferimento alla gara per affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione del nuovo Ospedale ad alta tecnologia nella sede del P.O. Civico di Palermo si chiedono chiarimenti ai seguenti due quesiti .

*Premesso che : - nella busta " A-Documentazione " del Disciplinare di Gara , al punto 4) , vengono richiesti gli elenchi afferenti i " servizi di direzione lavori e **coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione** " svolti negli ultimi 10 anni , redatti sui Modelli " SCHEDE C " ;
- d'altra parte , le " SCHEDE C " contemplano soltanto " Servizi di Direzione Lavori " e non anche i relativi servizi di coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione ;
- inoltre i requisiti di Capacita' Tecnica richiesti al paragrafo 4.C del Disciplinare di Gara , Punto a) , sono di sola Direzione Lavori ;
- ma che , d'altra parte , i servizi in affidamento **comprendono anche il coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione** ;*

SI CHIEDE

di chiarire se :

Quesito 3)

li servizi da elencare nei modelli " SCHEDE C " debbano comprendere anche l'avvenuto svolgimento del relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase d'esecuzione , o viceversa possano essere di sola Direzione Lavori ;

Quesito 4)

*I requisiti necessari per la partecipazione alla Gara , di cui al punto 4.C - Capacita' Tecnica , del Disciplinare di Gara , debbano afferire all'espletamento di servizi di Direzione Lavori e **Coordinamento per la Sicurezza in fase d'esecuzione** , oppure di sola Direzione Lavori .*

RISPOSTA al QUESITO n. 3:

I servizi da elencare nelle schede C devono riguardare servizi di Direzione dei Lavori.

RISPOSTA al QUESITO n. 4:

Premesso che:

- l'art. 127 del DPR 554/99 dispone che: *“Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori”* pertanto, nel caso specifico, si richiede che il direttore dei lavori deve avere il requisito per assolvere alle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione;
- il disciplinare di gara al punto 4c richiede, in conformità all'art. 17 comma 7 della legge 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i., che la composizione della struttura operativa, a pena di esclusione, deve prevedere la figura di un ingegnere o architetto, regolarmente iscritto alla sez. A del relativo albo professionale, con la funzione di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione.

Ne consegue che i requisiti necessari per la partecipazione alla gara di cui al punto 4c – capacità tecnica debbano essere afferenti, come riportato negli atti di gara, a servizi di direzione dei lavori; ai fini di assolvere alle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è necessario il solo possesso dello specifico requisito che deve sussistere in capo al Direttore dei lavori.

Il R.U.P.

Ing. Salvatore Caronia

QUESITO n° 5 del 09.01.2007

..... si richiede la seguente altra precisazione al disciplinare di gara:

al punto 6 lettera b) delle INFORMAZIONI COMPLEMENTARI vengono richiesti esclusivamente **“servizi svolti nel decennio di riferimento, cioè servizi iniziati ed ultimati in detto periodo ovvero quelli ultimati in detto periodo anche se iniziati precedentemente”**.

In effetti, anche l'art. 66 (Requisiti di partecipazione) del D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554 al comma 2 sancisce che **“i servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente”**, ma è pur vero che detta affermazione si riferisce al precedente comma 1 nel quale vengono dettati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare riferiti però ai **servizi di progettazione e non di direzione lavori** (vedi lettere b e c).

“b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato **dei lavori da progettare**;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato **dei lavori da progettare”**.

Si evidenzia, peraltro, che per le imprese vige l'art. 22 comma 5 del D.P.R. del 25 gennaio 2000, n 34 secondo il quale **“i lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di**

*lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi” – stante quanto sopra si ritiene che debba essere usato lo stesso criterio anche per la direzione lavori. Pertanto si richiede formalmente di emettere regolare rettifica al disciplinare di gara, con la quale **eliminare la restrizione ai soli servizi già ultimati, valutando così anche la quota-parte di essi iniziata nello stesso periodo anche se non ancora ultimata**”.*

RISPOSTA:

In riferimento al quesito posto devesi rilevare che la normativa da applicarsi per la procedura di affidamento del servizio in questione è quella riportata al Titolo IV del D.P.R. 554/94, per l'appunto “*Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, dove, come recita l’art. 50 l’ambito di applicazione riguarda per l'appunto “*i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*” che nel caso specifico attengono alla Direzione lavori. Ne consegue che i requisiti richiesti ai concorrenti, che possono formare oggetto di valutazione, devono essere indicativi delle capacità professionali e tecniche necessarie a svolgere lo specifico incarico, nella fattispecie Direzione dei lavori.

Al comma 2 dell’art. 66 viene espressamente previsto che i “*servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.*”

Il R.U.P.

Ing. Salvatore Caronia

QUESITO n° 6 del 17.01.2007

Riscontrati i contenuti del bando relativo ai servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale ad Alta Tecnologia nella sede del p.o. Civico, voglia Codesta Amministrazione fornire chiarimenti in merito ai seguenti argomenti:

1 - se possa essere considerata quale classe di appartenenza dell'opera anche la classe e categ. 1/c di riferimento per le costruzioni ospedaliere, così come riportato dall'art. 14 della L. 143/49 e s.m.i.;

2 - se possano essere considerati, ai sensi degli artt. 50, 65 e 66 del Regolamento 554/99 e s.m., quali requisiti minimi di capacità tecnica, di cui al punto b) del citato art. 66, anche i servizi di ingegneria relativi alle progettazioni;

3 - in merito al requisito di cui al punto c) del citato art. 66, l'importo di due servizi svolti, paril'80% dell'importo dei lavori, debba intendersi complessivo (somma di sue servizi);

4 - se non appaia particolarmente restrittiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 65 del citato Regolamento, la richiesta ai mandanti di percentuali di possesso di requisiti minimi, nella fattispecie che ognuno dei due servizi debba essere posseduto integralmente da un solo membro del raggruppamento.

RISPOSTA:

In riscontro al quesito di cui al sub 1, deve evidenziarsi che il “Testo unico della tariffa degli Ingegneri e degli Architetti” di cui alla Legge 02.03.1949 n° 143 contempla alla classe I categoria d) la esplicita menzione “*..., ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed*

architettonica.” nella quale trova rispondenza l’edificio del “nuovo Ospedale ad Alta Tecnologia” oggetto della procedura di gara di che trattasi. Ne consegue la conferma del requisito richiesto dal bando in ordine alla categoria I classe D.

Si evidenzia peraltro che lo stesso requisito è stato richiesto in sede di appalto concorso per quanto attiene al caso di professionisti riuniti in A.T.I. ai fini della comprova dei requisiti occorrenti per la progettazione, al riguardo nulla risulta essere stato eccepito nel corso del procedimento di gara per la parte già conclusa.

In riscontro al quesito di cui al sub 2, si rappresenta che la normativa da applicarsi per la procedura di affidamento del servizio in questione è quella riportata al Titolo IV del D.P.R. 554/94, per l’appunto “*Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, dove l’art. 50, con riguardo all’ambito di applicazione della norma, si riferisce esplicitamente ai “*servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, nel caso specifico i suddetti servizi riguardano la Direzione lavori. Atteso che i requisiti richiesti ai concorrenti, che possono formare oggetto di valutazione, devono essere indicativi delle capacità professionali e tecniche necessarie a svolgere lo specifico incarico ne consegue che, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, saranno considerati i soli servizi di direzione lavori.

In riscontro al quesito di cui al sub 3, si rileva che nelle indicazioni riportate dal disciplinare di gara al punto 4.C si fa riferimento esplicito all’art. 66 del D.P.R. 554/94, assumendo i requisiti di partecipazione ivi contemplati. Si ritiene utile precisare l’importo dei due servizi espletati deve essere considerato, così come previsto dalla norma, come importo complessivo e pertanto i due servizi devono avere un importo totale pari ad almeno l’80% (ottanta%) dei lavori da dirigere.

In riscontro al quesito di cui al sub 4 si rappresenta che l’art. 65 comma 4 non ricomprende tra i requisiti espressamente indicati quello relativo alla lettera c) del 1 comma dell’art. 66. Qualora ricorra il caso di associazioni temporanee, consorzi stabili, consorzi occasionali o GEIE, il requisito di cui al punto 4.C sub b) non è frazionabile e può essere dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti associati o consorziati o da associarsi o consorzarsi.

Il R.U.P.

Ing. Salvatore Caronia